

Publicato il 19/04/2021

N. 01275/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02030/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

-OMISSIS-non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. 29 agosto 2018 n. 29407 con cui l'USR Sicilia ha approvato la graduatoria relativa alla procedura di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. 499/2015;
 - dell'elenco dei vincitori del corso-**concorso**, allegato al DDG 29407/2018 e pubblicato in pari data, nella parte in cui non include i ricorrenti;
 - dell'elenco degli inclusi nella graduatoria di merito, allegato al DDG 29407/2018 e pubblicato in pari data, nella parte in cui non include i ricorrenti;
 - della nota 27 agosto 2018, prot. n. 29170 con cui l'USR Sicilia ha pubblicato, in via postuma rispetto allo svolgimento delle prove conclusive, i criteri di valutazione degli elaborati della prova scritta relativa al **concorso** in parola;
 - della nota 16 luglio 2018, prot. n. 24926 con cui è stata indetta la prova selettiva conclusiva del corso intensivo di formazione per dirigente scolastico;
 - del verbale n. 8 del 4 ottobre 2018, con cui la Commissione esaminatrice – già priva dei relativi poteri – ha ratificato il contenuto dei verbali n. 4 e n. 7 relativi al **concorso** in parola;
 - del verbale n. 4 del 27 agosto 2018, nella parte in cui si evince che la commissione esaminatrice si è riunita in assenza del quarto componente (segretario);
 - degli atti e dei verbali relativi allo svolgimento del corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici, nella parte in cui non è stato rispettato il numero di ore pari a 80, previsto dalla normativa di settore;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso e non meglio conosciuto e/o specificato;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al ruolo di Dirigente Scolastico e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle illegittime modalità con cui è stato gestito il corso di formazione e la procedura selettiva;
- nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione

al ruolo di Dirigente Scolastico per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 19/10/2018 e depositato il 25/10/2018, i ricorrenti - premesso di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 87 della L. n. 107/2015 e di avere partecipato al corso intensivo di formazione indetto dall'USR Sicilia con avviso prot. n. 30830 del 31 ottobre 2017 pubblicato in data 13 novembre 2017 - hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti indicati in epigrafe, articolando censure di: I) Eccesso di potere. Violazione del D.P.R. 487/1994. Pubblicazione postuma dei criteri di valutazione; II) Violazione di legge. Illegittima formazione della commissione esaminatrice. Illegittima ratifica degli atti della commissione. Eccesso di potere. Carezza di legittimazione; III) Violazione di legge. Mancato rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Estrazione delle tracce con apposizione di numerazione cronologica esternamente alla busta; IV) Violazione dell'anonimato. Illegittima disposizione dei candidati nelle aule di svolgimento della prova; V) Violazione di legge. Mancato rispetto del monte ore del corso di formazione. Sul contenuto della prova e sulla carezza di ore del corso di

formazione sull'argomento; VI) Irrazionalità e illogicità manifesta. Illegittimità dei criteri di valutazione adottati.

Sostengono i ricorrenti che i criteri di valutazione della prova scritta utilizzati dalla Commissione sarebbero stati resi noti solo dopo lo svolgimento della prova stessa; che il segretario durante lo svolgimento delle operazioni attinenti all'attività della commissione sarebbe stato assente; che la numerazione sulle buste avrebbe dovuto essere apposta solo dopo l'avvenuta estrazione della traccia da sottoporre ai candidati; che i ricorrenti, così come gli altri candidati che hanno ottenuto il medesimo provvedimento giudiziale di ammissione al corso-**concorso**, sarebbero stati abbinati nella stessa aula, rendendo, pertanto, gli stessi, conoscibili alla commissione; che non sarebbe stato rispettato il monte ore previsto dalla legge per l'espletamento del corso intensivo di formazione per dirigente scolastico; che, solo dopo lo svolgimento della prova selettiva, i ricorrenti sarebbero stati messi a conoscenza dei criteri valutativi, l'irrazionalità dei quali inficerebbe l'intera prova.

Per resistere al ricorso si è costituita l'Amministrazione scolastica intimata che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, regolarmente adempiuta, sono stati richiesti chiarimenti sui fatti di causa al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia.

Con ordinanze nn.-OMISSIS-/2019, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.

Le parti hanno depositato documenti e memorie, in vista dell'udienza di discussione dell'11 gennaio 2021, all'esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto la graduatoria relativa alla procedura di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M.

499/2015, all'esito della quale hanno ottenuto un punteggio inferiore alla soglia dei 21/30 punti e, pertanto, sono risultati non idonei.

Preliminarmente il Collegio rileva che, con memoria del 10 dicembre 2020, l'avv. Giovanni Ferrà ha dichiarato che la propria assistita, prof.ssa - OMISSIS-, non ha più interesse alla decisione del presente ricorso, essendo la stessa risultata vincitrice del **Concorso** indetto con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV Serie speciale - concorsi) n. 90 del 24 novembre 2019, "*finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*". In relazione alla suddetta ricorrente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò premesso il ricorso è complessivamente infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

È infondato il primo motivo con cui si lamenta che i criteri di valutazione della prova scritta, elaborati dalla commissione esaminatrice, sono stati resi noti solo in data 27 agosto 2018, dopo lo svolgimento di detta prova.

La giurisprudenza (cfr. C.G.A., 13/02/2020 n. 115; Cons. Stato, Sez. VI, 11/12/2018, n. 6979; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 3976; id., 18 luglio 2014, n. 3851) - con riferimento all'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*), secondo il quale "*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*" - ha affermato che la regola della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrata nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di

valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione. Tale principio, condiviso dal Collegio, comporta che non vizia la procedura concorsuale in esame il fatto che la griglia di valutazione è stata elaborata in data 4/6/2018 ed è allegata al primo verbale della commissione, in ossequio alla vigente normativa. Non si comprende inoltre quale violazione del principio di trasparenza abbia messo in atto la commissione nello stabilire, nel verbale n. 2, che l'inizio delle operazioni di correzione sarebbe avvenuto il successivo 27/08/2018, considerato che i criteri erano già stati fissati il 4/06/2018.

Quanto alla presunta assenza del segretario durante lo svolgimento delle operazioni attinenti all'attività della commissione fatta valere con il secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la Commissione, nel verbale n. 8, *“prende atto che nel verbale n. 4 del 27/8/2018 non è presente la firma del Segretario, Ing. -OMISSIS-”*; e sempre con riferimento al verbale n. 4, dichiara altresì *“di avere effettuato le operazioni in esso indicate e che quindi la mancata apposizione della firma da parte del Segretario è frutto di mera svista, che non incide sulle operazioni svoltesi regolarmente il 27/8/2018 dalle h. 8,30 alle h. 14,30”*. È evidente, pertanto, che il segretario (come si desume anche dall'*incipit* del verbale ove sono indicati tutti i partecipanti) era presente in tale giorno tanto che il verbale della commissione è stato da lui redatto, ma per mera svista, non ha apposto anche la propria firma. Non sussiste pertanto la dedotta violazione del “principio del collegio perfetto”, impropriamente richiamato dalla difesa dei ricorrenti.

Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'apposizione di numerazione cronologica esternamente alle buste, contenenti le tracce di esame, da parte della commissione.

I ricorrenti lamentano che la numerazione sulle buste avrebbe dovuto al più essere apposta solo dopo l'avvenuta estrazione della traccia da sottoporre ai candidati (se non addirittura non essere apposta affatto all'esterno della busta ma solo all'interno della stessa); e in relazione a tale *modus operandi* deducono

la potenziale lesione del principio di imparzialità dello svolgimento della prova.

In proposito il Collegio rileva che una tale affermazione dovrebbe essere assistita, quanto meno, da un principio di prova, mentre nel caso di specie non è stato fornito alcun supporto probatorio di quanto affermato. Invero le buste contenenti le tracce d'esame sono state numerate esternamente dalla Commissione, per consentire le operazioni di sorteggio ed il regolare svolgimento della prova scritta, come si evince dal verbale n. 2 in cui la Commissione ha dichiarato che *“copia di ciascuna delle tracce, a firma di tutti i componenti della commissione, viene inserita all'interno di una busta numerata, sigillata e siglata dalla commissione”*.

Quanto al profilo di censura con cui si contesta che i ricorrenti, così come gli altri candidati che hanno ottenuto il medesimo provvedimento giudiziale di ammissione al corso-**concorso**, sarebbero stati abbinati nella stessa aula, rendendo, pertanto, gli stessi, conoscibili alla commissione (quarto motivo), posto che come correttamente osservato dalla resistente amministrazione la concreta separazione dei candidati ammessi a pieno titolo da quelli ammessi con riserva è un *modus operandi* comune a tutte le procedure selettive, sia quelle relative ai dirigenti scolastici che quelle relative ai docenti (per cui vengono previste apposite aule destinate proprio ai candidati con riserva), va evidenziata la sua genericità oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici volti a dimostrare l'incidenza pregiudizievole sul paritario trattamento dei candidati.

Con il quinto motivo di ricorso, si contesta il mancato rispetto del monte ore previsto per il corso di formazione dal D.M. 499/2015 e che la traccia d'esame era relativa alla lezione svolta il giorno 14/12/2017. Tale circostanza non è meritevole di favorevole apprezzamento tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 499/2015 che all'art. 1, comma 3, recita che *“I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 per almeno 65 ore, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 3”*, cioè la prova scritta; con ciò ritenendo la formazione idonea alla

partecipazione alla prova scritta anche in presenza di un numero ridotto di ore di effettiva frequenza.

Risulta infondato anche il sesto motivo di ricorso con cui i ricorrenti contestano i criteri di valutazione adottati dalla commissione e l'irrazionalità degli indicatori relativi alla "originalità" e alla "capacità critica" riportati nella griglia di valutazione.

Sul punto si rileva che le voci relative alla "capacità critica" e alla "coerenza e originalità", sulle quali principalmente si appuntano le doglianze di parte ricorrente, rappresentano criteri generali, peraltro spesso riscontrabili nelle selezioni dei dirigenti scolastici e dei docenti, in relazione ai quali la giurisprudenza (cfr., *ex plurimis*, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13/02/2020 n. 251) è costante nel sottrarli - stante l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione - al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità o irrazionalità insussistenti nel caso di specie.

Il ricorso va dunque respinto, con salvezza dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per la prof.ssa -OMISSIS- che ha dichiarato di non avere interesse alla decisione.

Le spese possono compensarsi tra le parti costituite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda per cui è causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per - OMISSIS-;
- lo rigetta per gli altri ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, svoltasi in modalità telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall'art.

25 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO